



Bruxelles, 8 maggio 2023
(OR. en)

5202/05
DCL 1

CDN 1
TRANS 2

DECLASSIFICAZIONE¹

del documento: 5202/05 RESTREINT UE/EU RESTRICTED

data: 10 gennaio 2005

nuovo status: Pubblico

Oggetto: Raccomandazione della Commissione al Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il Canada in vista di un accordo sul trattamento e trasferimento delle informazioni anticipate sui passeggeri (Advanced Passenger Information, API) e dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all'agenzia canadese per i servizi transfrontalieri (Canada Border Services Agency, CBSA)

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.

¹ Documento declassificato dalla Commissione europea il 31 marzo 2023

RESTREINT UE



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 gennaio 2005 (27.01)
(OR. EN)**

5202/05

RESTREINT UE

**CDN 1
TRANS 2**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signora Patricia BUGNOT, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 6 gennaio 2005

Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante

Oggetto: Raccomandazione della Commissione al Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il Canada in vista di un accordo sul trattamento e trasferimento delle informazioni anticipate sui passeggeri (Advanced Passenger Information, API) e dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all'agenzia canadese per i servizi transfrontalieri (Canada Border Services Agency, CBSA)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione SEC(1717) defin.

All.: SEC(1717) defin.



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 4.01.2005.
SEC(2004) 1717 definitivo

RESTREINT UE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il Canada in vista di un accordo sul trattamento e trasferimento delle informazioni anticipate sui passeggeri (Advanced Passenger Information, API) e dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all'agenzia canadese per i servizi transfrontalieri (Canada Border Services Agency, CBSA)

DECLASSIFIED

I. RELAZIONE

- (1) In seguito ai tragici avvenimenti occorsi l'11 settembre 2001 negli Stati Uniti, il Canada ha approvato una serie di leggi volte ad aumentare il livello di sicurezza interna contro le minacce terroristiche. Pur essendo impegnata a garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare il diritto alla privacy, l'Unione europea dà il suo pieno appoggio alla lotta del Canada contro il terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale, tra cui la criminalità organizzata.
- (2) In particolare, il 25 ottobre 2001 il Senato canadese ha adottato una modifica della (sezione 107.1 della) legge doganale, conferendo all'agenzia doganale e fiscale canadese (Canada Customs and Revenue Agency), attualmente parte dell'agenzia canadese per i servizi transfrontalieri (Canada Border Services Agency, CBSA), la facoltà di ottenere e raccogliere informazioni anticipate sui passeggeri (Advanced Passenger Information, API) e dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) di tutti i passeggeri di voli diretti in Canada.
- (3) Analogamente, ai sensi del paragrafo 148, punto 1, lettera d), della legge sull'immigrazione e la protezione dei profughi (Immigration and Refugee Protection Act) l'agenzia canadese per la cittadinanza e l'immigrazione (Citizenship and Immigration Canada, CIC), organismo che oggi fa anch'esso parte della CBSA, è autorizzata a chiedere agli operatori di servizi di trasporto tutte le informazioni sui passeggeri prescritte dalla legge.
- (4) Nel quadro del trasporto aereo, le informazioni anticipate sui passeggeri riguardano i dati dei passeggeri diretti in un paese dall'ultimo scalo estero effettuato dall'aeromobile. Tali informazioni si riferiscono sia al volo che ai singoli passeggeri. I dati sui passeggeri corrispondono generalmente ai dati contenuti nei passaporti a lettura ottica o in altri documenti di viaggio ufficiali. Il PNR è un documento in cui sono registrati tutti i dati richiesti ai passeggeri in funzione del viaggio. Esso contiene tutte le informazioni necessarie alle compagnie dell'alleanza che effettuano la prenotazione per gestire e controllare le prenotazioni.
- (5) La CBSA ha iniziato a raccogliere i dati API nell'ottobre 2002. Tra marzo 2003 e settembre 2004 essa ha introdotto gradualmente l'obbligo di fornire i dati PNR relativi a tutti i passeggeri di voli diretti in Canada. Tra il 1° novembre 2004 e il 1° febbraio 2005 sarà introdotto gradualmente un sistema di sanzioni pecuniarie per l'inadempimento a tale obbligo.
- (6) Queste misure erano potenzialmente in conflitto con la legislazione comunitaria e degli Stati membri in materia di tutela dei dati personali, in particolare con la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati².

² GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Cfr. altresì il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (GU L 22 del 29.7.1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3089/93 del Consiglio del 29 ottobre 1993 (GU L 279 dell'11.11.1993, pag. 1) e dal regolamento (CE) n. 323/1999 del Consiglio dell'8 febbraio 1999 (GU L 40 del 13.2.1999, pag. 1).

- (7) A partire da febbraio 2005, le compagnie aeree saranno potenzialmente minacciate da sanzioni per inadempimento da entrambe le sponde dell'Atlantico, senza tuttavia poter risolvere esse stesse le questioni giuridiche in gioco. È quindi necessario trovare velocemente una soluzione che metta fine all'incertezza giuridica in cui si trovano le compagnie aeree e che garantisca al tempo stesso la tutela della privacy dei cittadini e la loro incolumità. Inoltre, tale soluzione dovrebbe essere applicata in modo omogeneo in tutta la Comunità, al fine di assicurare che i dati personali siano trattati rispettando il diritto alla privacy e di evitare la frammentazione del mercato interno e la distorsione della concorrenza tra le compagnie aeree che possono e quelle che non possono soddisfare i requisiti imposti dal Canada.
- (8) Da un anno la Commissione si sta adoperando con il Canada per cercare di predisporre un quadro normativo efficace per i trasferimenti di dati API/PNR alla CBSA, seguendo le linee del modello descritto nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 16 dicembre 2001³ e già adottato con gli Stati Uniti.
- (9) Tale quadro normativo consisterà di tre elementi. Esso si baserà sugli impegni assunti dalla CBSA in merito all'ulteriore tutela da garantire ai dati API/PNR. Questi impegni permetterebbero alla Commissione di effettuare un accertamento di adeguatezza del livello di protezione, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva sulla tutela dei dati (95/46/CE), fatto salvo l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 32 della direttiva sulla tutela dei dati e dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio⁴. La decisione della Commissione dovrebbe essere accompagnata da un accordo bilaterale tra la Comunità e il Canada, in cui sarebbero affrontate le questioni giuridiche non trattate dall'accertamento di adeguatezza.
- (10) La principale questione giuridica di cui l'accordo internazionale deve occuparsi riguarda la necessità di garantire che ai dati API/PNR sia riservato un trattamento legittimo, ossia che le compagnie aeree siano legittimate a trasferire i dati al Canada, nel pieno rispetto del disposto dell'articolo 7 della direttiva 95/46/CE. Detto articolo elenca una serie tassativa di circostanze in presenza delle quali può essere effettuato il trattamento dei dati personali. Una di queste (lettera c)) è che il trattamento sia necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento. Tale obbligo, tuttavia, è inteso come uno di quelli previsti dal diritto comunitario o dal diritto degli Stati membri e non da un paese terzo. Ne consegue che un accordo internazionale che imponga ai vettori aerei di trattare i dati API/PNR conformemente alle richieste della CBSA, sempreché tali dati siano coperti da un accertamento di adeguatezza, rappresenterebbe uno strumento adeguato per raggiungere l'obiettivo di fornire una base che legittimizzi i vettori aerei a trattare i dati ai sensi della direttiva 95/46/CE.
- (11) L'applicazione di un tale obbligo sarebbe subordinata alla sussistenza di un accertamento di adeguatezza del livello di protezione offerto dalla CBSA. In tal modo, qualsiasi violazione continua degli impegni da parte del Canada, che giustifichi la sospensione della decisione di accertamento di adeguatezza da parte della

³ COM(2003) 826 def., «Transfer of Air Passenger Name Record (PNR) Data: a Global EU Approach» (Trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR): un approccio globale dell'UE).

⁴ Decisione del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

Commissione, comporterebbe la sospensione automatica dell'applicazione dell'accordo, assicurando così un collegamento coerente tra i tre strumenti che, assieme, forniranno un quadro giuridico appropriato per la trasmissione dei dati API/PNR alla CBSA.

- (12) Oltre a questi problemi giuridici concreti, l'accordo internazionale dovrebbe sancire principi generali quali la non discriminazione e la reciprocità, e prevedere la revisione congiunta dell'attuazione degli impegni canadesi.
- (13) In considerazione di quanto esposto, la Comunità dovrebbe avviare negoziati con il Canada al fine di raggiungere formalmente un accordo bilaterale sul trattamento e trasferimento dei dati API/PNR da parte dei vettori aerei alla CBSA. Detto accordo dovrebbe garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare il diritto alla privacy, e contemporaneamente imporre ai vettori aerei di trattare i dati API/PNR conformemente alle richieste della CBSA.
- (14) La Commissione invita pertanto il Consiglio ad adottare la seguente raccomandazione di negoziati.

DECLASSIFIED

II. RACCOMANDAZIONE

Alla luce della relazione allegata, la Commissione raccomanda al Consiglio di:

- autorizzarla a negoziare un accordo sul trattamento e trasferimento delle informazioni anticipate sui passeggeri (Advanced Passenger Information, API) e dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all'agenzia canadese per i servizi transfrontalieri (Canada Border Services Agency, CBSA), al fine di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare il diritto alla privacy, e contemporaneamente imporre ai vettori aerei di trattare i dati API/PNR conformemente alle richieste della CBSA;
- adottare le direttive di negoziato allegate.

DECLASSIFIED

ALLEGATO

DIRETTIVE DI NEGOZIATO

- L’obbligo a carico dei vettori aerei di fornire dati alla CBSA, come richiesto dalla CBSA stessa, deve essere applicato solo a quei trasferimenti coperti da una decisione della Commissione che attesti che la tutela accordata da detta agenzia ai dati API/PNR è “adeguata”, ai sensi della direttiva 95/46/CE (“accertamento di adeguatezza”).
- L’accordo dovrebbe rendere giuridicamente vincolanti gli impegni assunti dalla CBSA che non sono sanciti dalla normativa canadese vigente o dai nuovi regolamenti interni vincolanti emanati dalla CBSA e che tuttavia sono necessari per garantire un livello di protezione adeguato.
- La CBSA non deve utilizzare i dati API/PNR in modo da discriminare i passeggeri europei.
- Dovrebbe essere previsto un meccanismo di revisione congiunta dell’attuazione di tutti i punti connessi con l’accordo.
- L’accordo dovrebbe garantire un analogo sostegno da parte del Canada per ogni eventuale sistema europeo di identificazione dei passeggeri che possa essere adottato in futuro.

DECLASSIFIED